



# INTRODUZIONE AL FENOMENO E DISAMINA

ZIZZA MICHELE

## CYBERBULLISMO

ASPETTI PSICOSOCIALI, TECNICI, GIURIDICI, PEDAGOGICI

03 Marzo 2017 - Aula Magna, Campus Folcara, Cassino

Olweus sosteneva che un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, o è prevaricato o vittimizzato,

*«quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da uno o più compagni»*

MICHELE ZIZZA



Il caso diventa di cyberbullismo quando l'atto aggressivo, intenzionale, condotto da un individuo o un gruppo di individui, avviene attraverso forme di contatto elettronico, mantenendo la caratteristica di essere ripetuto nel tempo, sebbene ad oggi tale caratteristica di essere ripetuto nel tempo, sebbene ad oggi tale caratteristica di ripetitività non è più attribuibile al bullo in se stesso, perché il web stesso mette in atto meccanismi di condivisione tali che il «post» o il video assume vita propria. MICHELE ZIZZA



# DDL 1261 – DDL 1261 B

## ITER E FOCUS ON

[http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/47271\\_testi.htm](http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/47271_testi.htm)

(XVII Legislatura)

MICHELE ZIZZA



Il lavoro svolto sin ora in sede parlamentare si è concentrato prevalentemente sull'azione di prevenzione da svolgere in sede scolastica e in altri contesti sociali. Difatti, secondo gli addetti ai lavori e i firmatari, una ulteriore attività repressiva con nuovi strumenti legislativi non avrebbe apportato alcuna novità alle leggi già presenti nell'ordinamento dello Stato.

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art.

MICHELE ZIZZA



## AZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

MICHELE ZIZZA



... MENTRE IN ITALIA SI DISCUTEVA SUL FENOMENO SEMPRE PIU' ALLARMANTE E DILAGANTE, ALTROVE SI RISOLVEVA CON UN METODO EMPIRICO E VINCENTE:



# IL PROGRAMMA KIVA

<http://www.kivaprogram.net/it/cosa-e-il-programma-kiva-e-come-funziona>

MICHELE ZIZZA





PREMESSA: IL CONTESTO SOCIALE FINLANDESE, IN CUI IL METODO KIVA E' STATO SPERIMENTATO E ADOTTATO DAL 90% DELLE SCUOLE, E' MOLTO DIVERSO DAL NOSTRO IN CUI SPESSO MANCANO I PRESUPPOSTI ESSENZIALI PER GARANTIRE EDUCAZIONE FUORI E DENTRO LE MURA SCOLASTICHE.

**KiVa** è stato sviluppato all'Università di Turku in Finlandia, con il finanziamento del Ministero per l'Educazione e la Cultura. I suoi ideatori sono esperti che hanno studiato il fenomeno del bullismo e dei suoi meccanismi per decine di anni tra cui *Christina Salmivalli e Elisa Poskiparta*.

### A CHI E' RIVOLTO IL METODO **KIVA**?

1. Bambini dai 6 ai 9 anni
2. Bambini dai 9 ai 12 anni
3. Ragazzi oltre i 12 anni

MICHELE ZIZZA



## QUALE MIGLIOR MODO DI IMPARARE GIOCANDO?

**Kiva** include sia delle azioni generiche che specifiche. Le azioni universali, come il curriculum KiVa (lezioni per gli studenti e giochi online), sono indirizzate a tutti gli studenti della scuola e si focalizzano prevalentemente sulla prevenzione del bullismo. Le azioni mirate sono invece da usare quando si verifica un caso di bullismo e sono indirizzate specificatamente ai bambini e adolescenti che sono stati coinvolti nel bullismo come autori o come vittime, ma anche ai compagni di classe che sono invitati a dare supporto alla vittima con l'obiettivo di porre fine al bullismo.

**LO SCOPO E':**

# DARE SUPPORTO ALLA VITTIMA

MICHELE ZIZZA



**E' FONDAMENTALE RICORDARE CHE KiVa  
NON E' UN PROGETTO CHE FINISCE CON  
L'ANNO SCOLASTICO MA E' UNA  
«DISCIPLINA» CONCEPITA COME PARTE DEL  
PROGRAMMA SCOLASTICO**

MICHELE ZIZZA

